

Resoconto Stenografico

X Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Seduta Pubblica n. 39
(5^a sessione)
di

Mercoledì 28 Gennaio 2015
(ore 11,00)

*Servizio Giuridico Istituzionale
Resocontazione*

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO****39.****SEDUTA DI
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2015
(5ª sessione)**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEODORI**
INDI
DEL VICEPRESIDENTE **VALERIANI** (ore 15,32)
INDI
DEL VICEPRESIDENTE **STORACE** (ore 16,36)
INDI
DEL PRESIDENTE **LEODORI** (ore 17,47)

Ufficio di Presidenza

Presidente: Daniele Leodori

Vicepresidenti: Francesco Storace; Massimiliano Valeriani

Consiglieri Segretari: Maria Teresa Petrangolini; Gianluca Quadrana; Giuseppe Simeone

Gruppi consiliari

Centro Democratico: Cd (c.g. Piero Petrassi); Fratelli d'Italia: FdI (c.g. Giancarlo Righini); Gruppo misto: Misto (c.g. Pietro Sbardella); Il Popolo della Libertà: PdL-FI (c.g. Antonio Aurigemma); La Destra: LaD (c.g. Francesco Storace); Lista Civica Bongiorno: LcB (c.g. Marino Fardelli); Lista Civica Nicola Zingaretti: LcZ (c.g. Michele Baldi); Lista per il Lazio: LpL (c.g. Riccardo Valentini); Lista Storace: LS (c.g. Olimpia Tarzia); Movimento 5 stelle Beppegrillo.it: M5s (c.g. Gianluca Perilli); Nuovo Centrodestra: Ncd (c.g. Pietro Di Paolantonio); Partito Democratico: Pd (c.g. Marco Vincenzi); Partito Socialista Italiano: Psi (c.g. Oscar Tortosa); Sinistra Ecologia Libertà: Sel (c.g. Gino De Paolis).

Giunta regionale

Presidente: Nicola Zingaretti

Vicepresidente: Massimiliano Smeriglio

Assessori: Formazione, Università, Scuola e Ricerca: Massimiliano Smeriglio; Semplificazione, Trasparenza e Pari opportunità: Concettina Ciminiello; Politiche del Territorio, della Mobilità e dei Rifiuti: Michele Civita; Attività produttive e Sviluppo economico: Guido Fabiani; Cultura e Sport: Lidia Ravera; Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente: Fabio Refrigeri; Agricoltura, Caccia e Pesca: Sonia Ricci; Bilancio, Patrimonio e Demanio: Alessandra Sartore; Lavoro: Lucia Valente; Politiche Sociali: Rita Visini.

INDICEOrdine del giorno

(La seduta riprende alle ore 11,43)

PRESIDENTE.....5

Question time

PRESIDENTE.....5

Interrogazione a risposta immediata n. 61 del

giorno 16 gennaio 2015, proposta dal consigliere Tarzia, concernente: "Chiarimenti su situazione bambini presso asili nido Roma Capitale"

PRESIDENTE.....5,6

TARZIA (LS).....5,7

VISINI, Assessore.....6

Interrogazione a risposta immediata n. 62 del giorno 20 gennaio 2015, proposta dal consigliere Righini, concernente: "Comune di Velletri - POR

Sessioni precedenti mercoledì 14, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 gennaio 2015Seduta precedente n. 38 di lunedì 22, martedì 23 e lunedì 29 dicembre 2014



FESR Lazio 2007-2013 - Programma PLUS.
Intervento viario "Circonvallazione di ponente"

PRESIDENTE.....7
RIGHINI (Fdl).....8,9
FABIANI, Assessore.....8

Interrogazione a risposta immediata n. 63 del
giorno 20 gennaio 2015, proposta dai consiglieri
Barillari, Porrello, concernente: "Fallimento del
Piano regionale per la gestione della rete di
emergenza dei pronto soccorso: sovraffollamento,
ambulanze ferme e mancata assistenza ai
cittadini"

PRESIDENTE.....10
BARILLARI (M5s).....10,13
VISINI, Assessore.....11

Interrogazione a risposta immediata n. 66 del
giorno 21 gennaio 2015, proposta dal consigliere
Corrado, concernente: "Irregolare ed illegittimo
inquadramento della Dott.ssa Cincia Felci nei
ruoli della dirigenza regionale"

PRESIDENTE.....13,14,15
CORRADO (M5s).....14,17
VISINI, Assessore.....16

Interrogazione a risposta immediata n. 57 del
giorno 13 gennaio 2015, proposta dal consigliere
Righini, concernente: "Riattivazione linea
ferroviaria Priverno-Terracina. Opere di difesa
della linea dal km 113+800 in Località La Fiora
in Comune di Terracina (LT)"

PRESIDENTE.....18,20
RIGHINI (Fdl).....18,19
REFRIGERI, Assessore.....18

Interrogazione a risposta immediata n. 68 del
giorno 23 gennaio 2015, proposta dal consigliere
Aurigemma, concernente: "Chiarimenti alla Nota
prot. n. 27633 del 19 gennaio 2015"

PRESIDENTE.....20,25
AURIGEMMA (PdL-FI).....20,23
REFRIGERI, Assessore.....22

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE.....25

Ordine dei lavori

PRESIDENTE.....25,27,28,29
CANGEMI (Ncd).....25,29

PORRELLO (M5s).....26
SBARDELLA (Misto).....26,28
AURIGEMMA (PdL-FI).....27
SABATINI (Ncd).....28
CORRADO (M5s).....28

(La seduta è sospesa alle ore 13,29 e riprende
alle ore 15,32)

PRESIDENTE.....29

**Proposta di legge regionale n. 172 del giorno 19
maggio 2014, Deliberazione G.r. n. 236 del
19.05.2014, concernente: "Nuove disposizioni
per favorire la tutela, la valorizzazione e lo
sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche
alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento
amministrativo)" (Proseguimento esame)**

Discussione e votazione dell'articolo

PRESIDENTE.....29,30,31,33,34
FABIANI, Assessore.....30,31,32,33,34
ABBRUZZESE (PdL-FI).....30,31,32
PORRELLO (M5s).....31
DENICOLO' (M5s).....33,35

Ordine dei lavori

PRESIDENTE.....35,36
SBARDELLA (Misto).....35
CANGEMI (Ncd).....35
RIGHINI (Fdl).....35
DENICOLO' (M5s).....36

Discussione e votazione dell'articolo

PRESIDENTE.....36,37,38,39,40,41,42,43,44
.....45,46,47,48,49,50,51,52,53
FABIANI, Assessore.....36,37,39,40,41
.....42,43,45,46,47,48,49,51,52
DENICOLO' (M5s).....37,38,40,42,43
.....46,49,51,52
ABBRUZZESE (PdL-FI).....38
PERILLI (M5s).....43
MANZELLA (LpL).....46
SBARDELLA (Misto).....52
SIMEONE (PdL-FI).....52,53

(La seduta è sospesa alle ore 16,50 e riprende
alle ore 16,53)

PRESIDENTE.....53,54,55,56
FABIANI, Assessore.....54,55
ABBRUZZESE (PdL-FI).....54,55



DENICOLO' (M5s).....	56
CIARLA (Pd).....	56

(La seduta è sospesa alle ore 17,03 e riprende alle ore 17,47)

PRESIDENTE.....	57,58,59,61,63,64,65,66
FABIANI, Assessore.....	57,58,59,60,61,63,64,65
SBARDELLA (Misto).....	57,58
ABBRUZZESE (PdL-FI).....	57,60
DENICOLO' (M5s).....	58,59,63,64,65

(La seduta è sospesa alle ore 18,20)

Allegati

<i>n. 1 - Proposte di legge presentate.....</i>	<i>67</i>
<i>n. 2 - Mozioni presentate.....</i>	<i>68</i>
<i>n. 3 - Interrogazioni a risposta scritta presentate.....</i>	<i>69</i>
<i>n. 4 - Interrogazioni a risposta immediata presentate.....</i>	<i>70</i>
<i>n. 5 - Risposte pervenute alle interrogazioni a risposta scritta nn. 616, 653, 750, 764.....</i>	<i>71</i>



legale!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Cangemi. Ne ha facoltà.

CANGEMI (Ncd). Grazie, Presidente, io avevo richiesto anche il calendario, o meglio i lavori dell'Aula, se, diciamo, ci poteva comunicare come intendeva procedere. Poi la ringrazio perché oggi ci ha comunicato che il Presidente è impegnato in riunioni preventive per eleggere il Presidente della Repubblica...

PRESIDENTE. No, no, lavori di accreditamento! Ho detto un'altra cosa però, non i lavori preventivi, di accreditamento, e anche io nel pomeriggio non ci sarò per lo stesso motivo.

CANGEMI (Ncd). Lei è più rispettoso delle istituzioni perché ci va di pomeriggio, Zingaretti, siccome che fa la fila, sta in fila da stamattina perché lui vuole fare la fila, lei invece ha il *telepass* e passa avanti!

Però detto questo, io ci tengo Presidente, ci terrei rispetto... intanto ormai sono due anni che..., saremo costretti a chiedere al capo della segreteria di Zingaretti di dirci dove va il Presidente, o tutt'al più alla Digos che, per motivi di sicurezza, sicuramente conosce gli spostamenti del Presidente e può dirci se è impegnato a parlare a Venafrò, rispetto magari a impegni più importanti con altre questioni!

Ecco, però l'Aula penso meriti questo rispetto, non per sapere dove sbatte la testa Zingaretti, ma perché lui si fa giustificare dai suoi uffici e quindi garantisce la sua presenza!

Io capisco che magari per l'assessore Fabiani tutto questo sia tanto rumore per nulla, ma vede, Assessore, noi siamo stati eletti, nominati dai cittadini e vogliamo sapere se Zingaretti viene o non viene! Però non si deve far giustificare e risultare presente quando invece è altrove! Grazie

PRESIDENTE. Guardi, io rispetto ai lavori dell'Aula, sospendo i lavori adesso per la

pausa pranzo e riprendiamo alle 15, per procedere fino alle 19...

(Interruzione di un consigliere)

...io sono assente, ma ci sono i due vicepresidenti che possono sostituirmi!

La seduta è sospesa e aggiornata alle ore 15.

(La seduta è sospesa alle ore 13,29 e riprende alle ore 15,32)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VALERIANI

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Proposta di legge regionale n. 172 del giorno 19 maggio 2014, Deliberazione G.r. n. 236 del 19.05.2014, concernente: "Nuove disposizioni per favorire la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)" (Prosecuzione esame)

Discussione e votazione dell'articolo

PRESIDENTE. Siamo alla PL n. 172 e ripartiamo dall'articolo 2.

Articolo 2:

Art. 2
(Regolamento)

1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, sono stabiliti, in particolare:

- a) i settori tutelati di cui all'articolo 12;
- b) le modalità per il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 13, compreso il relativo mantenimento, nonché gli eventuali ed ulteriori requisiti per il



riconoscimento stesso;

c) i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sui procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dagli albi di cui agli articoli 16, 17 e 18;

d) i criteri e le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano di cui all'articolo 39 e per l'esercizio dei relativi controlli;

e) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe scuola di cui all'articolo 40 e per l'esercizio dei relativi controlli.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani per l'illustrazione dell'articolo. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Grazie, Presidente. L'articolo 2 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione e integrazione di questa legge, e in particolare un regolamento che serve a stabilire i settori tutelati prima di tutto, le modalità di riconoscimento per le imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sui procedimenti di iscrizione, di modificazione e di cancellazione dagli albi, ancora i criteri per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano o artigiana e infine i criteri e le modalità per il riconoscimento della bottega-scuola.

Quindi riguarda essenzialmente il regolamento, ripeto, di attuazione e integrazione di questa legge.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, siamo in discussione generale sull'articolo.

Ha chiesto di parlare il consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà.

ABBRUZZESE (PdL-FI). Presidente, solo per ribadire ovviamente la nostra posizione politica su questo articolato, su questa legge, su questo testo importante che noi riteniamo di sostenere.

Questo articolo 2 chiaramente tratta, come ha poc'anzi accennato l'assessore, i criteri e

le modalità per quanto riguarda i soggetti delle imprese artigianali, ma soprattutto in questo articolo si fa riferimento ai regolamenti.

Sono stati presentati degli emendamenti, degli emendamenti ovviamente costruttivi, spero che vengano presi in esame, emendamenti ovviamente che prevedono anche i tempi di attuazione dei regolamenti stessi perché è importante stabilire un punto fermo per l'applicazione di questi regolamenti e anche per dare alle imprese la possibilità di avere una data certa, e soprattutto chiediamo anche un passaggio importante di ratifica e di conoscenza all'interno della commissione di riferimento

Credo che siano, diciamo, degli emendamenti costruttivi e che siano emendamenti migliorativi all'articolo 2 del testo in discussione.

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.

Passiamo al primo emendamento, a pagina 82, del consigliere Storace che non vedo, quindi decade...

(Interruzione del consigliere Abbruzzese)

Lo fa suo il consigliere Abbruzzese.

Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Su questo emendamento in particolare a questo articolo il parere è contrario. E' contrario perché qui si vorrebbero far decadere, sopprimere le parole "e integrazione". Bisogna ricordare che ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto che fu approvato nel 2004, io non c'ero ma altri sì, si definiscono tali regolamenti di "attuazione" e di "integrazione" delle leggi regionali. A quelli ci siamo rifatti, pertanto, eliminando la parola "integrazione", questa tipologia di regolamento verrebbe qualificata con un nome diverso da quello previsto nello Statuto. Solo questo è il motivo, non altro.

(Interruzione di un consigliere: "Ritirato")



PRESIDENTE. E' ritirato, perfetto.

Emendamento a pagina 83 dei consiglieri Gramazio, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone.

Ha chiesto di parlare il consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà.

ABBRUZZESE (PdL-FI). Noi chiediamo, l'ho detto anche nell'intervento sull'articolo 2, di inserire nell'articolo: “, sentita la competente Commissione consiliare”. Credo che sia opportuno anche metterlo a conoscenza di una commissione che sta dimostrando grande senso di responsabilità nell'adottare e nel licenziare anche testi importanti come quello che affronteremo nella prossima settimana per quando riguarda le piccole e medie imprese.

PRESIDENTE. Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Emendamento a pagina 84 del consigliere Storace, lo fa proprio il consigliere Abbruzzese, Vicecapogruppo di Forza Italia.

Ha chiesto di parlare il consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà.

ABBRUZZESE (PdL-FI). Grazie per l'incarico ma non ho questo incarico, io sono Vicepresidente della Commissione attività produttive.

Questo è un emendamento sottoscritto dal collega Storace, mi sembra un emendamento molto pertinente perché credo che sia opportuno inserire il termine entro il quale la Giunta dovrà approvare questi regolamenti, per dare quella certezza di efficienza alle imprese del Lazio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il

consigliere Porrello. Ne ha facoltà.

PORRELLO (M5s). Io intervengo sull'ordine dei lavori, perché a noi sta bene tutto, ci sta bene l'Aula deserta, ci sta bene che si stia lavorando praticamente in una saletta, stiamo più raccolti, ci sta bene tutto, andiamo avanti con questa legge, sennò finiamo a capodanno del 2016 quindi! Però sulla questione degli emendamenti, già ha fatto prima una comunicazione, l'emendamento di un altro consigliere non può esser fatto proprio da un solo consigliere! Adesso se vogliamo passare su tutto, non è neanche vice capogruppo, lo ha ammesso pure lui, quindi...

PRESIDENTE. Ho commesso un errore, però...

PORRELLO (M5s). Cerchiamo di dare almeno un senso a tutta questa cosa...

PRESIDENTE. Servono almeno quattro consiglieri, come prevede il nostro Regolamento, quindi abbiamo consentito che lo facesse proprio per questo motivo. Rientra nel *bon ton* dell'Aula, consigliere Porrello, non c'è un tema formale, va bene?

Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Siamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 2. Non ci sono consiglieri che chiedono di parlare.

Pongo in votazione l'articolo 2, così come emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Articolo 3:



Art. 3

(Funzioni e compiti della Regione)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;
- b) la gestione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 15;
- c) la promozione dell'associazionismo e di altre forme aggregative tra imprese e reti d'imprese ai sensi della normativa vigente;
- d) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese;
- e) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
- f) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso ai rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o europea;
- g) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;
- h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
- i) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane singole e

associate;

m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega-scuola di cui all'articolo 40;

n) la valorizzazione delle imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e delle lavorazioni innovative.

E' aperta la discussione generale

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà. Prego, Assessore, per l'illustrazione.

FABIANI, Assessore. Si tratta dell'articolo sulle funzioni e i compiti della Regione. Vengono qui elencati le funzioni e i compiti amministrativi che sono riservati alla Regione, relativamente a una serie di punti che elenco tutti: gestione dall'Albo delle imprese artigiane; promozione dell'associazionismo tra imprese; determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito e i rapporti con gli istituti di credito; la determinazione dei criteri applicativi; l'internazionalizzazione delle imprese; l'intervento a sostegno dall'artigianato; le concessioni di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane singole o associate; le modalità e i criteri, contenuti e metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso le botteghe-scuola e la valorizzazione infine delle imprese operanti nel settore artigianato artistico e tradizionale e delle lavorazioni innovative.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà.

ABBRUZZESE (PdL-FI). Anche a questo articolo sono stati presentati emendamenti che sicuramente porteranno e apporteranno a questa legge un vantaggio di semplificazione e anche di attenzione. Anche perché stiamo parlando di funzioni e compiti della Regione, parliamo di funzioni e compiti molto importanti per quanto riguarda i sistemi



informativi, la gestione dell'Albo, e quindi parliamo anche di quell'azione di velocizzazione e di organizzazione della gestione da parte della Regione e degli Enti locali nel gestire alcune fasi importanti per sostenere le nostre imprese.

Perché l'aspetto più importante, a mio avviso, è quello di velocizzare alcuni atti, è quello di aiutare e sviluppare le imprese nel nostro territorio, anche perché si parla del sostegno all'esportazione, si parla del sostegno all'internazionalizzazione, quindi un ruolo importante e significativo che la nostra Regione, ma anche i settori decentrati degli Enti locali dovranno svolgere proprio per aiutare le imprese a creare quei servizi necessari per poter essere competitivi.

Ma la cosa più importante è anche la creazione dei corsi di formazione per quanto riguarda la scuola delle botteghe e, soprattutto, la valorizzazione, cosa che si fa pochissimo, per il sostegno del nostro settore dell'artigianato nel campo del settore artistico tradizionale.

Quindi credo che gli emendamenti presentati possano aiutare ancora di più a valorizzare queste funzioni e questi compiti e sono convinto che l'assessore, la Giunta e anche i colleghi consiglieri valuteranno, nell'approvare questi emendamenti, proprio lo spirito che l'opposizione ha messo in atto nel sostenere e favorire questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.

Emendamento a pagina 87 del consigliere Storace. Lo fanno proprio i consiglieri Lena, Ciarla e Zambelli.

Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Il parere della Giunta è contrario, ma vorrei specificare perché. Perché parlare di successione di impresa in questi termini è poco appropriato, in quanto si configurano qui funzioni e compiti amministrativi in materia civilistica che sono di esclusiva competenza statale.

D'altra parte il problema c'è, ovviamente, perciò questa contrarietà non è totale, ma è

specificata su questo emendamento, perché nell'articolo 34, successivo, già si prevede che la Regione promuova interventi finalizzati al ricambio generazionale e al trasferimento d'impresa per garantire la continuità in ogni ambito, non solo per l'artigianato artistico.

Quindi, è un problema tenuto presente, ma che è altrove e non è una funzione in termini di funzione amministrativa.

(Interruzione di un consigliere: "E' ritirato")

PRESIDENTE. Viene ritirato. Benissimo.

Emendamento a pagina 88 del consigliere Storace. Lo fa proprio il consigliere Aurigemma, immagino, benissimo.

Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Anche qui il parere è contrario, perché viene dopo l'accesso al credito con il coinvolgimento dei Confidi. Ora, si darebbe ai Confidi unicamente questa funzione, e questo non è corretto. In ogni caso poi bisogna considerare che l'attività dei Confidi non è preclusa da questo articolo. Quindi è tenuta presente come quella di tutti gli altri soggetti, ma non specificatamente a loro.

(Interruzione di un consigliere: "E' ritirato")

PRESIDENTE. Viene ritirato anche questo.

Emendamento a pagina 89 delle consigliere Denicolò e Blasi.

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Capiamo che questo emendamento probabilmente attiene sempre alla stessa materia del precedente, immaginiamo sia così, però noi l'abbiamo inserito come un'ulteriore lettera alla fine dell'elenco, e si chiede, appunto, la valorizzazione dei confidi artigiani. Quindi potrebbe comunque far parte della serie di attività di tutela del settore



che sono svolte dalla Regione.

Comunque attendo un parere da parte dell'assessore.

PRESIDENTE. Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Anche qui il parere della Giunta è contrario, perché francamente avrebbe poco senso, a parte il fatto che questo emendamento era stato bocciato in Commissione, ma questo non vuol dire molto, ma avrebbe poco senso definire i confidi solamente per il settore artigianale. Dobbiamo lavorare perché i soggetti dei confidi si aggregino e abbandonino approcci settoriali e quindi facciano parte, assieme agli altri, aggregandosi, del sistema creditizio.

Questo è il senso della contrarietà.

PRESIDENTE. Non ci sono dichiarazioni di voto, lo pongo in votazione.

(Il Consiglio non approva)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(Il Consiglio approva)

Articolo 4:

Art. 4

(Funzioni e compiti delle province e di Roma capitale)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della l.r. 14/1999, le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di realizzazione di aree di insediamento artigianale, coerentemente alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciale.

2. Le province e Roma capitale possono presentare all'assessorato regionale competente in materia di artigianato proprie proposte in occasione della predisposizione del piano triennale previsto dall'articolo 26.

3. Le province e Roma capitale, in conformità alle attività previste dai piani di cui agli articoli 26 e 28, concorrono ad attuare gli interventi di rilevanza provinciale previsti nella programmazione regionale.

4. Dalla data di costituzione della Città metropolitana di Roma capitale le funzioni e i compiti attribuiti alla Provincia di Roma, ai sensi del presente articolo, sono attribuite alla suddetta Città metropolitana, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Signor Presidente, siamo all'articolo 4 che concerne le funzioni e i compiti delle Province e di Roma Capitale. Quest'articolo disciplina le funzioni di queste due istituzioni in base all'assetto precedente all'attuazione della legge 56/2014, legge Delrio, su cui peraltro è già intervenuta un'apposita proposta di legge adottata dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2014.

Il testo prevede le funzioni e i compiti delle Province quali enti di "area vasta", nonché, a seguito degli interventi migliorativi operati in Commissione, di Roma Capitale, tenuto conto dell'ordinamento speciale riconosciuto a tale ente dalla Costituzione e dal legislatore statale, la legge 46/2009.

In sostanza quindi alle Province, tramite questo articolo, è riconosciuto il ruolo di concorrere alla programmazione regionale in materia di realizzazione di aree di insediamento artigianale, in connessione con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale.

Alle Province e a Roma Capitale viene riconosciuto il ruolo di presentare proposte all'assessorato regionale, ai fini della predisposizione del piano triennale di cui all'articolo 26, nonché di concorrere



all'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale che abbiano rilevanza per il territorio relativo.

Altresì viene specificato che, dalla data di costituzione della Città Metropolitana di Roma Capitale, le funzioni e i compiti attribuiti alla Provincia di Roma sono attribuiti alla suddetta Città Metropolitana nel rispetto della legge Delrio. Tale norma risulta superata, in quanto è già subentrata alla Provincia la Città Metropolitana. Questo è quanto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (*M5s*). Signor Presidente, questo articolo n. 4 che precede il 5, che invece specifica i compiti attribuiti ai Comuni, va a indicare qual è il concorso delle Province e della Città Metropolitana di Roma Capitale su questo progetto di sostegno per quanto riguarda l'artigianato nella nostra Regione. Ora, noi assistiamo di fatto a una messa nero su bianco di alcuni compiti per le Province e questo mi sento di dire che conferma quello che abbiamo sempre detto, che in realtà la Provincia non è di fatto un ente abolito, come si vuol far credere in altre sedi.

Noi, da parte nostra, durante la discussione in Commissione, abbiamo chiesto che fosse inserita anche la denominazione della Città Metropolitana, perché invece è probabilmente l'unica sottodivisione territoriale con cui siamo d'accordo. Quindi la parte dedicata alle Province non ci convince grandemente, però l'ultimo comma, quello dedicato alla Città metropolitana di Roma Capitale, è quello a cui teniamo di più.

Ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.

Collegli, per cortesia, un po' di collaborazione e di silenzio. Grazie.

SBARDELLA (*Misto*). Presidente, mi scusi,

sull'ordine dei lavori, siccome sembra che facciamo poi favoritismi tra chi ci sta antipatico e simpatico, ci può chiarire una volta per tutte a chi è consentito l'accesso in Aula e la possibilità di sedere sui banchi della Giunta per favore? Grazie.

Siccome per un assessore alcuni miei colleghi fecero, forse in maniera giustificata, un "bel cinema", vorrei capire se era per una antipatia nei confronti dell'assessore Ravera, se non ricordo male, o magari per una simpatia in questo caso per l'assessore Fabiani. Grazie.

PRESIDENTE. Ha ragione, la volta precedente avevamo consentito la presenza di un collaboratore per l'assessore, lo ha fatto il Presidente Leodori di concerto con l'Aula, quindi credo che sia opportuno continuare così.

Ha chiesto di parlare il consigliere Cangemi. Ne ha facoltà.

CANGEMI (*Ncd*). Sull'ordine dei lavori, Presidente, visto che l'altra volta avevo sollevato il problema proprio io, ma mi sembrava di capire che l'Aula aveva trovato una mediazione, quindi avevamo detto che l'assessore poteva avvalersi, vista la complessità della legge, così complicata e così lunga negli articoli, degli uffici tecnici, tant'è che avevamo rimarcato il fatto che non potevano stare assistenti politici. Quindi avevamo trovato questa mediazione, poi sull'antipatia per la Ravera confermo che non succederà mai con la Ravera, insomma! Confermo il mio disappunto e disprezzo sulla Ravera!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. Ne ha facoltà.

RIGHINI (*Fdl*). Grazie Presidente, perché in realtà se noi non fossimo coerenti in queste argomentazioni si rischierebbe di certificare un'antipatia per alcuni assessori. L'Aula ha stabilito che l'assessore si può avvalere dei direttori regionali, che sono gli unici autorizzati a sedere insieme agli assessori.



Nulla di personale, ma lo abbiamo fatto sul Piano casa con l'assessore Civita, lo abbiamo fatto con tutti gli assessori che si sono succeduti nel tempo, io penso che sia giusto che la stessa cosa accada oggi, perché, insomma, intorno all'assessore Fabiani c'era un capannello di quattro persone fino a pochi minuti fa!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Io invece volevo porre l'accento su una cosa che sicuramente non trapela qui fuori "all'acquario", che è veramente una mancanza di rispetto da parte dell'Aula verso il testo di legge, verso i relatori, verso le persone che parlano, verso le persone che stanno partecipando a questo processo! Non capisco perché le persone che devono stare in Aula possono starci come starebbero se fossero nei corridoi! Allora penso a questo punto che sia meglio rimanere in quattro o cinque persone a dibattere quello che vogliamo dibattere, l'importante è che si faccia silenzio e che si partecipi, perché altrimenti io propongo sin d'ora di procedere in altro modo. Se si vuole un testo condiviso che si sa già che sarà votato affermativamente da tutti, se non interessa la discussione, tagliamo la discussione, portiamo il testo in blocco, chiediamo la votazione favorevole e basta! Non vedo perché dobbiamo stare qui a fare questa pantomima che i cittadini non riescono neanche a capire, perché non riescono a capire perché sto facendo questo intervento. Sto facendo questo intervento perché sembra un mercato pubblico dove si parla di tutto, del più e del meno, non si ascoltano gli interventi, e non parlo dei miei perché probabilmente sono scarsamente interessanti, quindi assolutamente, però io penso che dobbiamo mostrare maggior rispetto sedendo in quest'Aula, tutto qua! E' già stato detto dai miei colleghi in precedenti sedute comunque.

PRESIDENTE. Ha ragione. Faccio mio il suo

intervento, d'altronde la Presidenza non può richiamare ogni due minuti la collaborazione dei colleghi, è lasciata anche al singolo consigliere.

Per quanto riguarda le regole che ci siamo dati, è vero, abbiamo definito che c'è a fianco dell'assessore di turno il dirigente di riferimento, ma è pur vero, colleghi, che la volta precedente è stato lo stesso assessore a chiedere all'Aula la compiacenza di avvalersi di un suo collaboratore durante la discussione di questa legge e la stessa Aula gliel'ha consentito. Quindi credo che oggi, per coerenza, per quello che abbiamo deciso noi non che ha deciso qualcun altro, sarebbe opportuno continuare così, uno. Uno è un conto, di più è un altro, quindi io sarei dell'avviso di continuare i nostri lavori in questo modo.

Discussione e votazione dell'articolo

PRESIDENTE. Siamo sempre in discussione generale sull'articolo 4. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. C'è il primo emendamento, a firma proprio dall'assessore Fabiani, D08/1.

E' arrivata adesso la comunicazione formale che c'è il ritiro degli emendamenti D8/1, D8/2...

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Vorrei ritirare gli emendamenti D08/1, D08/2, D08/3.

PRESIDENTE. Perfetto. Passiamo all'emendamento a pagina 92 del consigliere Storace che fanno proprio i consiglieri Lena, Ciarla e Zambelli.

Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Il parere è contrario, perché le funzioni dei Comuni sono elencate all'articolo 5.

PRESIDENTE. C'è un invito al ritiro dell'emendamento..., l'emendamento è ritirato.



Emendamento a pagina 93 del consigliere Storace, fatto proprio dai consiglieri Lena, Zambelli e Ciarla.

Parere della Giunta?...

Chiedo ai collaboratori dell'Assessore di aiutare la Presidenza, abbiamo appena autorizzato la presenza di un collaboratore, grazie. Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Contrario, però invito anche al ritiro perché, ripeto, è una questione questa che va risolta.

PRESIDENTE. Ritirato, benissimo.

L'emendamento a pagina 94 del consigliere Storace, stante l'assenza del proponente, decade.

Siamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 4.

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente, per esprimere il nostro voto di astensione a questo articolo in quanto ci piacerebbe non continuare a vedere compiti per le Province, come invece per la Città metropolitana, quindi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.

Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Articolo 5:

Art. 5

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 42 della Lr. 14/1999, sono attribuiti ai comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti concernenti:

a) gli accertamenti e i controlli disposti dalla struttura regionale competente, nonché dalla segreteria amministrativa della commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 24;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;

c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, nonché il recupero di fabbricati produttivi;

d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane e di reti di impresa;

e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti e servizi artigiani di esclusivo interesse locale;

f) la salvaguardia insediativa delle imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale con particolare riferimento ai centri ed ai borghi storici;

g) l'individuazione di spazi da destinare ad attività svolte in modalità condivisa (coworking).

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. L'articolo 5 recita "Funzioni e compiti dei Comuni", quindi attribuisce ai Comuni specifiche funzioni, compiti amministrativi che consentano, in particolare, la localizzazione delle imprese artigiane e il recupero dei fabbricati produttivi, la promozione di nuove imprese e la qualificazione dei prodotti, l'individuazione di spazi da destinare ad attività in modalità condivisa.

PRESIDENTE. Non ci sono interventi.

Passiamo all'emendamento D08/4 dell'assessore Fabiani.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 con questo emendamento si inserisce un 1bis, che recita: "I Comuni, anche in forma associata, possono presentare all'assessorato regionale competente in materia di artigianato proprie proposte in occasione della predisposizione del Piano triennale", che poi viene previsto all'articolo 26.



PRESIDENTE. Ci sono dichiarazioni di voto?

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Sull'emendamento, vero, la dichiarazione di voto?

Noi esprimiamo voto favorevole, perché ovviamente i Comuni sono quelli che hanno più il polso della situazione per quanto riguarda gli insediamenti artigianali nel loro territorio e penso che possano dare il loro contributo molto rilevante nel momento in cui la Regione va a proporre un piano triennale per l'artigianato.

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.

Pongo in votazione l'emendamento D08/4. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Dichiarazioni di voto sull'articolo 5?

Ha chiesto di parlare il consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà.

ABBRUZZESE (PdL-FI). Grazie, Presidente. Per esprimere, a nome di Forza Italia, ma credo anche interpretando il pensiero dei colleghi dell'opposizione, spero, il voto favorevole su questo articolo, anche perché non ci sono stati emendamenti, e per ringraziare anche l'Assessore della sensibilità che ha avuto nell'inserire in questo articolo parte degli emendamenti che sono stati proposti sull'articolo 4 e per raccomandare, in modo particolare all'Assessorato, quell'azione anche di coordinamento degli Enti locali. Cioè i Comuni hanno un compito importante, così come previsto da questo articolo, ma i Comuni non possono essere lasciati soli, soprattutto per quanto riguarda la promozione e per quanto riguarda anche la gestione di aree attrezzate. Quindi spero che la Regione abbia a cuore questo tipo di azione, che è un'azione costante, puntuale che deve essere fatta tutti i giorni se vogliamo credere con forza che, solo

attraverso una grande azione di coordinamento tra Regione ed Enti locali, potremo dare quel contributo necessario alla crescita economica della nostra Regione.

Pertanto esprimo il voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Anche noi per esprimere il nostro voto favorevole all'articolo 5 (Funzioni e compiti dei Comuni), per quanto avevo detto poc'anzi, ovvero per il fatto che i Comuni sono comunque le entità locali che hanno sotto controllo più da vicino tutta la situazione delle attività produttive sul proprio territorio, quindi sia per quanto riguarda una funzione di accertamento e di controllo delle imprese artigiane sia per quanto riguarda, invece, il sostegno e l'aiuto a tutte le aree attrezzate dove le aziende artigiane sono poste e, soprattutto, di questi tempi, per quanto riguarda la salvaguardia del mercato attuale, quindi non tanto per lo sviluppo di nuovi insediamenti, quanto per la salvaguardia sia dal punto di vista ambientale di territorio, delle ubicazioni dei singoli insediamenti e degli insediamenti raggruppati, sia anche per il livello economico. Insomma le attività vere e proprie a volte sono anche attività di prestigio, attività veramente molto tradizionali, localizzate all'interno dei Comuni, i Comuni sono i soli che riescono, poi, a sollecitare interventi nelle amministrazioni più lontane come la nostra, come quella regionale, e poi anche la modalità del *coworking*, che potrebbe essere interessante non solo nelle grandi città, ma anche in aree locali più piccole.

Comunque il voto è favorevole.

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.

Pongo in votazione l'articolo 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Articolo 6:



Titolo II
Disciplina giuridica dell'impresa artigiana

Capo I
Impresa artigiana

Art 6
(Requisiti dell'impresa artigiana)

1. E' artigiana l'impresa che ha:

a) per scopo prevalente l'esercizio di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi;

b) il lavoro, complessivamente organizzato, quale fattore di produzione prevalente;

c) i limiti dimensionali previsti all'articolo 9.

2. Sono escluse dall'oggetto dell'impresa artigiana le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano esclusivamente strumentali o accessorie o complementari all'esercizio dell'impresa artigiana.

3. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo imprenditoriale. +

4. L'impresa artigiana può essere esercitata, nel rispetto della vigente normativa, in luogo fisso o in forma ambulante, limitatamente a quelle attività che, per loro natura, non necessitano di appositi locali in sede fissa o di posteggio.

5. Per la vendita nei locali di lavorazione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.

6. Le imprese artigiane del settore alimentare possono effettuare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, in materia di inquinamento acustico e di sicurezza alimentare.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Grazie, Presidente. E' l'articolo che riguarda i requisiti dell'impresa artigiana e individua i requisiti appunto, stabilendo che la stessa impresa è diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi, e che è caratterizzata da un lavoro organizzato quale fattore di produzione prevalente. Vengono inoltre individuati i limiti dimensionali dell'impresa, rimandando poi su questo all'articolo appositamente dedicato.

L'impresa artigiana, ancora, può essere esercitata in luogo fisso, o in forma ambulante, solo per quelle attività che non necessitano di appositi locali in sede fissa, o di posteggio. E' tutto.

PRESIDENTE. Emendamento a pagina 99 del consigliere Storace. Lo fa proprio il Pd immagino. Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Il parere della Giunta è contrario, ma dalle cose che ho detto prima si deduce il perché, perché circoscrivere l'esercizio dell'attività nel territorio regionale non solo è limitativo ma è lesivo dei principi della libera circolazione.

Bisogna distinguere certamente tra le imprese che esercitano l'attività in sede fissa e le imprese che svolgono l'attività in forma ambulante, la cui sede normalmente coincide con la residenza e per queste ultime appunto, sarebbe troppo limitativo circoscrivere l'esercizio dell'attività solo all'interno del



territorio regionale. Questo è il motivo, non altro.

(Interruzione di un consigliere)

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato.

Emendamento a pagina 100 del consigliere Storace.

Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Temo che sia saltato un emendamento, oppure è stato ritirato prima, perché quello a pagina 99 non si riferiva al territorio regionale, si riferiva alle responsabilità di cui all'articolo che segue.

PRESIDENTE. E' stato fascicolato male. Il 99 viene dopo. Stiamo procedendo in modo corretto. Siamo al 100 adesso.

DENICOLO' (M5s). Quindi il 99 viene dopo il 100?

PRESIDENTE. Sì.

DENICOLO' (M5s). Va bene, lo chiedevo anche per sapere che cosa votavamo.

PRESIDENTE. L'emendamento a pagina 101 del consigliere Storace, su cui c'è il parere favorevole della Giunta, reca: "Dopo la parola 'produzione' sono inserite le seguenti 'e trasformazione'".

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Emendamento a pagina 99 del consigliere Storace..

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Signor Presidente, sono di nuovo a richiamare l'attenzione dell'Aula, anche perché mi sembra che non ci sia partecipazione anche in termini di voto.

PRESIDENTE. Questa è una sua percezione, da qui si vede benissimo quando si vota, per il resto ha ragione, magari una maggiore attenzione e un maggiore silenzio farebbero bene ai lavori dell'Aula.

Allora, emendamento 99. Parere della Giunta? Dichiarazioni di voto?

Chiamiamo il voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti?.

(Il Consiglio approva)

Emendamento a pagina 102 del consigliere Storace.

Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Parere contrario, se si potesse ritirare sarebbe opportuno secondo me.

PRESIDENTE. L'emendamento è decaduto.

Emendamento D09/1 dell'Assessore, prego.

FABIANI, Assessore. Al comma 4 dell'articolo 6 si propone, dopo le parole "di posteggio", di aggiungere la seguente frase: "E' comunque ammesso l'esercizio dell'impresa artigiana nei posteggi situati all'interno delle aree mercatali". Questo poiché la parola "posteggio" si riferisce anche alle postazioni presenti nei mercati rionali, l'attuale dizione rischia di espellere gli artigiani da questi. Tale problematica è stata evidenziata anche dal Comune di Roma, quindi è bene tenerla presente.

PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto? Nessuna. Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)



Emendamento successivo, sempre a firma della Giunta, D08/8.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Al comma 4 dell'articolo 6 si propone di aggiungere questo periodo: "Le imprese artigiane possono esercitare l'attività presso la stessa sede purché mantengano l'autonomia aziendale e gestionale". Con questo si vuole prevedere espressamente la possibilità per le imprese artigiane di svolgere l'attività nella stessa sede a condizione che non ci sia commistione tra le varie attività e venga mantenuta l'autonomia aziendale e gestionale.

Tale parte dell'emendamento è necessaria anche al fine di un coordinamento con la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 che ha attribuito ai Comuni la funzione di individuare spazi da destinare ad attività svolte in modalità condivise, il *coworking*.

(Interruzione del consigliere Abbruzzese)

PRESIDENTE. E' la distribuzione 8, D08/8, collega Abbruzzese. Trovato?

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 6. Non ci sono. Pongo in votazione l'articolo. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Articolo 7:

Art.7

(Esercizio dell'impresa artigiana)

1. *E' imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare, l'attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),*

assumendone la responsabilità ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. *L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.*

3. *Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.*

4. *L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:*

a) *nella società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale nel processo produttivo;*

b) *nella società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro personale nel processo produttivo. In ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualifica di socio artigiano;*

c) *nella società a responsabilità limitata, unipersonale, il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro personale nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;*

d) *nella società a responsabilità limitata, pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo;*

e) *nella società cooperativa la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro personale nel processo produttivo e*



rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo.

5. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore devono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Questo articolo dà la definizione di imprenditore artigiano, che è colui che esercita professionalmente e personalmente, cioè in qualità di titolare, l'attività artigiana assumendone la responsabilità e i rischi e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nell'ambito del processo produttivo.

L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale ovviamente e in forma collettiva mediante società anche cooperative, ad esclusione delle società per azioni o in accomandita. Nell'esercizio dell'attività i requisiti tecnico-professionali debbono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.

PRESIDENTE. Non ci sono interventi.

Emendamento a pagina 105 del consigliere Storace.

Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Emendamento successivo, presentato dalla Giunta, D08/5.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, dopo le parole "lavoro personale", è stata una dimenticanza, vanno inserite anche le seguenti parole: "anche manuale". Sarebbe "lavoro personale anche manuale".

PRESIDENTE. Grazie. Dichiarazioni di voto?

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Volevo capire meglio questa specificazione all'interno di queste lettere, che si ripete in tutte le lettere, "Lavoro personale anche manuale". Perché il lavoro personale implicava che non fosse manuale? Cioè, al fine di poter esprimere un voto positivo o negativo mi piacerebbe fosse spiegato meglio dall'Assessore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Il problema è che mentre "anche manuale" è specificato nel comma 1, negli altri non lo è, questa è una dimenticanza, va specificato anche negli altri, sempre, in ognuno, alla lettere a), alla lettera b), alle lettere c), d) ed e) del comma 4 va sempre specificato "anche manuali". Si è reso necessario quindi non solo al comma 1, dove già c'è, ma anche al comma 4, "nelle diverse tipologie di imprese artigiane esercitate in forma collettiva".

PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto non mi pare ce ne siano.

Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono.

Pongo in votazione l'articolo 7. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)



Articolo 8:

*Art.8
(Consorti e società consortili)*

1. I consorzi e le società consortili tra imprese artigiane sono iscritte all'albo di cui all'articolo 15.

2. Sono iscritti, altresì, all'albo i consorzi e le società consortili cui partecipano anche micro, piccole e medie imprese non artigiane, enti pubblici, nonché enti privati di ricerca ed assistenza tecnica e finanziaria a condizione che le imprese artigiane siano in numero non inferiore a due terzi e che detengano il potere di gestione e di rappresentanza.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. L'articolo prevede che i consorzi e le società consortili tra imprese artigiane siano iscritti all'albo delle imprese artigiane. A tale albo sono iscritti altresì i consorzi e le società consortili cui partecipano anche micro, piccole e medie imprese non artigiane, a condizione che le imprese artigiane siano non inferiori ai due terzi e che detengano il potere di gestione e di rappresentanza.

PRESIDENTE. Interventi? Non ce ne sono.

Passiamo al primo emendamento. L'emendamento a pagina 108 del consigliere Storace è decaduto...

(Interruzione del consigliere Righini)

...prego, consigliere Righini...

(Interruzione del consigliere Vincenzi)

...lo fa suo, benissimo..., uno schema di lavoro ordinato deve essere. Lo fa suo il consigliere Vincenzi.

Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Favorevole.

PRESIDENTE. Interventi? Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Emendamento a pagina 109 dei consiglieri Gramazio, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone.

Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Favorevole.

PRESIDENTE. Interventi? Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Dichiarazioni di voto sull'articolo 8?

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Noi volevamo richiedere il voto per appello nominale, ovvero il voto elettronico.

PRESIDENTE. Collega, non è giunta la richiesta alla Presidenza, quindi intanto proseguiamo con...

(Interruzione del consigliere Perilli)

...ha chiesto di parlare il consigliere Perilli. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5s). Presidente, anche se la consigliera Denicolò è intervenuta in sede di dichiarazione di voto non occorre una presentazione formale, si può fare anche al microfono la richiesta di votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Io però avevo già chiamato il voto, collega Perilli, tutto qua.

PERILLI (M5s). Era in dichiarazione di voto,



non aveva chiamato il voto, Presidente.

PRESIDENTE. E' stata presentata una richiesta di votazione per appello nominale sull'articolo dal capogruppo Perilli.

La consigliera segretaria Petrangolini proceda all'appello dei consiglieri per la votazione dell'articolo 8.

(Seguono le operazioni di voto)

Comunico l'esito della votazione:

Presenti	29
Assenti per motivi istituzionali	1
Presenti ai fini del numero legale	30
Favorevoli	29

Hanno votato a favore i consiglieri: ABBRUZZESE Mario (*PdL-FI*), AGOSTINI Riccardo (*Pd*), AVENALI Cristiana (*LpL*), BALDI Michele (*LcZ*), BELLINI Fabio (*Pd*), BIANCHI Daniela (*LpL*), BONAFONI Marta (*LpL*), BUSCHINI Mauro (*Pd*), CARRARA Cristian (*LpL*), CIARLA Mario (*Pd*), DE PAOLIS Gino (*Sel*), DENICOLO' Silvana (*M5s*), FORTE Enrico Maria (*Pd*), GIANCOLA Rosa (*LpL*), LENA Rodolfo (*Pd*), LUPI Simone (*Pd*), MANZELLA Gian Paolo (*LpL*), MITOLO Daniele (*LpL*), PANUNZI Enrico (*Pd*), PERILLI Gianluca (*M5s*), PETRANGOLINI Maria Teresa (*LpL*), PETRASSI Piero (*Cd*), SABATINI Daniele (*Ncd*), SIMEONE Giuseppe (*PdL-FI*), TORTOSA Oscar (*Psi*), VALENTINI Riccardo (*LpL*), VALERIANI Massimiliano (*Pd*), VINCENZI Marco (*Pd*), ZAMBELLI Gianfranco (*Pd*).

Sono assenti per motivi istituzionali i consiglieri: ZINGARETTI Nicola (*Pd*).

(Il Consiglio approva)

Articolo 9:

Art 9
(Limiti dimensionali)

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

a) per l'impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali:

1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

d) per l'impresa di trasporto un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai Fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui a) comma 1 non sono computati:

a) gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247) e successive



modifiche e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, solo per un periodo di due anni;

b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modifiche, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:

a) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

b) i soci, tranne uno, che svolgono prevalentemente lavoro personale nell'impresa artigiana;

c) i dipendenti, ivi compresi quelli delle unità locali, qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che abbiano superato, per esigenze produttive, fino ad un massimo del 20 per cento, con approssimazione all'unità superiore, e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti massimi di cui al comma 1 mantengono l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 15.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Signor Presidente, questo articolo prevede, conformemente alla normativa statale, i limiti dimensionali che deve avere l'impresa artigiana, la cui attività può essere svolta anche con la prestazione di opera di personale dipendente, diretto però personalmente dall'imprenditore artigiano o

dai soci.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione generale. Non ci sono consiglieri che chiedono di parlare. Non ci sono emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 9.

(Il Consiglio approva)

Articolo 10:

Capo II

Artigianato artistico e tradizionale

Art 10

(Finalità)

1. La Regione, al fine di sostenere e valorizzare l'artigianato artistico e tradizionale, in coerenza con le previsioni del piano triennale di cui all'articolo 26, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) qualificazione artistica dei servizi e prodotti;

b) sviluppo, qualificazione e internalizzazione delle imprese artigiane;

c) salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico, culturale e storico dell'artigianato;

d) promozione di innovazioni, tecnico-formali attraverso il sostegno alla ricerca sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale;

e) sostegno alla formazione e all'aggiornamento tecnico-professionale ed imprenditoriale.

2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa la creazione di strutture destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero alla produzione di serie limitata e predeterminata.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Signor Presidente, si



tratta delle finalità. L'articolo è volto a sostenere l'artigianato artistico e tradizionale al fine di qualificare i prodotti e i servizi, lo sviluppo, la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e storico, promuoverne l'innovazione sostenendo anche la ricerca sull'oggetto d'arte, sul disegno industriale e dando sostegno alla formazione e all'aggiornamento tecnico-professionale ed imprenditoriale.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione generale. Non ci sono consiglieri che chiedono di parlare.

L'emendamento a pagina 115 del Consigliere Storace decade.

Emendamento a pagina 116 del consigliere Manzella.

Ha chiesto di parlare il consigliere Manzella. Ne ha facoltà.

MANZELLA (*LpL*). Signor Presidente, era per aggiungere la parola "innovazione" collegata alla dimensione artigiana, che mi sembra un punto da sottolineare in questo momento storico.

PRESIDENTE. Parere della Giunta?

FABIANI, *Assessore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (*M5s*). Signor Presidente, siamo senz'altro favorevoli a questa richiesta di modifica da parte del collega Manzella, l'innovazione riteniamo che sia davvero una parola chiave per quanto riguarda anche le imprese artigiane.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento a pagina 116.

(*Il Consiglio approva*)

Emendamento a pagina 117 del consigliere Manzella.

Ha chiesto di parlare il consigliere

Manzella. Ne ha facoltà.

MANZELLA (*LpL*). Signor Presidente, in un momento in cui l'accesso ai mercati diventa un problema essenziale per molte imprese artigianali, a me è sembrato opportuno inserire tra le finalità della legge anche quella di garantire e aiutare il processo di internazionalizzazione attraverso l'accesso mediante piattaforme digitali.

PRESIDENTE. Parere della Giunta?

FABIANI, *Assessore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (*M5s*). Signor Presidente, anche su questo punto naturalmente siamo favorevoli come Movimento cinque stelle a patto che per l'utilizzo di piattaforme digitali non si intenda necessariamente l'utilizzo di piattaforme digitali della Regione Lazio poiché, come sappiamo, a volte noi tendiamo un po' troppo alla burocratizzazione, per cui forse le piattaforme digitali potrebbero essere molto più opportunamente scelte proprio da loro, dagli artigiani e magari insomma essere veramente utili per il processo di internazionalizzazione delle imprese.

PRESIDENTE. Altri interventi? Non ci sono.

Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(*Il Consiglio approva*)

Dichiarazioni di voto sull'articolo 10?

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (*M5s*). Grazie, Presidente. Tra queste finalità volevamo sottolineare appunto che c'era una parola chiave che c'è stata, e di questo ringraziamo anche l'assessore e tutti i colleghi sia di maggioranza che di opposizione, alla lettera c), il senso storico dell'artigianato soprattutto in alcune aree



locali ci sembrava particolarmente rilevante. Questo per sottolineare uno degli aspetti, comunque l'articolo nel complesso ci trova favorevoli.

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.

Pongo in votazione l'articolo 10. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Articolo 11:

Art 11

(Lavorazioni artistiche e tradizionali)

1. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

2. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte, prevalentemente, con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale e tengono conto delle innovazioni che, nel rispetto della tradizione, introducono in modo più o meno profondo modificazioni nella scelta e nell'uso delle materie prime, nonché nei sistemi impiegati. E' tuttavia ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l'esclusione di processi di lavorazione in sene, salvo particolari lavorazioni individuate dalla commissione regionale per l'artigianato ai

sensi dell'articolo 23 comma 1, lettera e).

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Questo articolo definisce lavorazioni artistiche le produzioni di opere di elevato valore estetico ispirate a forme, modelli, decori e così via, che costituiscono elementi tipici del patrimonio storico e culturale con riferimento alle zone del territorio.

L'articolo evidenzia che tali lavorazioni artistiche sono svolte con tecniche di lavorazione manuale di alto livello professionale, tenendo conto delle innovazioni anche, dell'elemento innovativo che è stato spesso richiamato. Tuttavia è ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di fasi di lavorazione.

PRESIDENTE. Interventi? Nessuno.

Emendamento a pagina 120 del consigliere Storace. Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto? Non ci sono.

Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Emendamento a pagina 121 dei consiglieri Gramazio, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone. Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Contrario, perché noi vogliamo tutelare il settore innovativo, e questo ci aiuta.

PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto...

(Interruzione di un consigliere)

...è ritirato.

Dichiarazioni di voto sull'articolo 11? Non



ci sono.

Pongo in votazione l'articolo 11.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

(Il Consiglio approva)

Articolo 12:

*Art 12
(Settori tutelati)*

1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 22, individua, con il regolamento di cui all'articolo 2, settori tutelati ed innovativi di particolare significato ed importanza per l'economia locale, nei quali le imprese possono ottenere il riconoscimento previsto all'articolo 13, con l'indicazione degli elementi essenziali idonei a caratterizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali per ciascun settore.

2. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 1, sono comunque tutelati quei settori che, per motivi storici e di lunga tradizione creativo-produttiva, si sono consolidati nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani.
Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
STORACE
(ore 16,36)

FABIANI, Assessore. E' previsto che con regolamento regionale vengano individuati i settori tutelati innovativi di particolare significato e importanza per l'economia del territorio regionale nei quali le imprese possono ottenere apposito riconoscimento d'impresa appunto operante nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale. Sono comunque tutelati quei settori che per motivi storici e di tradizione si considerano ormai consolidati nell'ambito delle consuetudini a livello locale.

PRESIDENTE. Grazie. Ci sono interventi in discussione generale sull'articolo? No.

Emendamento a pagina 124 del consigliere Storage. Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Invito al ritiro perché la previsione che il regolamento vada in Commissione consiliare è già contenuta all'interno dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Assessore, va bene. Pongo in votazione l'articolo 12. Chi è favorevole all'articolo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Articolo 13:

*Art 13
(Riconoscimento delle imprese operanti nei settori tutelati)*

1. Le imprese artigiane iscritte all'albo da almeno tre anni ed operanti in uno dei settori di cui all'articolo 12 possono chiedere, alla struttura regionale competente di cui all'articolo 15, comma 7, il riconoscimento di impresa operante nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale.

2. Nel regolamento previsto all'articolo 2, su proposta della commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22, sono stabiliti:

a) le modalità per il riconoscimento di cui al comma 1;

b) le modalità per il mantenimento del riconoscimento di cui al comma 1 in caso di trasferimento d'azienda o di modifiche dell'assetto societario nelle imprese collettive;

c) gli ulteriori ed eventuali requisiti ai fini del riconoscimento.

3. Il riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 è annotato nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 15 e dà diritto all'utilizzo del contrassegno di cui all'articolo 14.



E' aperta la discussione generale.

Prego, Assessore.

FABIANI, Assessore. Sì, un attimo...

(Interruzione della consigliera Denicolò)

PRESIDENTE. ...sull'ordine dei lavori?... mi scusi Assessore.

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Sull'ordine dei lavori, volevo solo invitarla a chiedere se ci sono degli interventi da fare prima di chiamare il voto dell'articolo, perché sennò non si fa in tempo, noi non riusciamo ad interromperla poi.

PRESIDENTE. Veramente l'ho chiesto, forse non mi avete ascoltato, comunque sarò ancora più ligio al mio mestiere.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani per l'illustrazione dell'articolo 13. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. "Riconoscimento delle imprese operanti nei settori tutelati", l'articolo dispone che le imprese artigiane iscritte all'Albo possano chiedere alla struttura regionale competente il riconoscimento di impresa operante nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale.

Le modalità per il riconoscimento e per il mantenimento dello stesso sono previste nel regolamento regionale di cui all'articolo 2. Tale riconoscimento viene annotato altresì nell'Albo delle imprese artigiane, permettendo alle stesse di utilizzare il contrassegno di appartenenza.

PRESIDENTE. Grazie. Ci sono interventi nella discussione dell'articolo? Mi pare di no. Dichiarazioni di voto, collega Denicolò, sull'articolo? No.

Pongo in votazione l'articolo 13. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Articolo 14:

Art. 14

(Contrassegno di appartenenza)

1. Il contrassegno di appartenenza all'artigianato artistico e tradizionale è definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera h) e riporta, comunque, la dicitura "Regione Lazio".

2. La struttura regionale competente vigila sul corretto uso del contrassegno di appartenenza.

3. E' vietata l'apposizione dei contrassegni su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

All'articolo 14 non ci sono emendamenti.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. "Contrassegno di appartenenza". Il contrassegno di appartenenza all'artigianato artistico e tradizionale è definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Commissione regionale per l'artigianato, e riporta la dicitura "Regione Lazio". Tale contrassegno non si può apporre su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi. La struttura regionale vigila sull'uso corretto del contrassegno stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Naturalmente noi vogliamo esprimere anche un voto favorevole all'articolo al contempo.

Io volevo menzionare il fatto che si sta cercando di dare ai prodotti artigianali del



Lazio una loro titolarità in quanto tali. Questo sforzo è notevolmente apprezzato, purtroppo ci sono altre componenti che attengono magari alla legalità e alla non contraffazione, che dovrebbero essere attentamente valutate anche da noi e magari, se non di competenza prettamente regionale, portate all'interno o della Conferenza Stato Regioni o comunque in qualsiasi sede ci consenta di fare delle pressioni sul nostro governo nazionale, affinché l'artigianato sia tutelato anche dal punto di vista dell'effettiva legalità di tutti i suoi marchi ed anche per evitare che prodotti di qualità scadente o che non contemplino il rispetto di quelli che sono poi i consumatori o gli acquirenti di questi prodotti, vadano a finire sui nostri mercati.

Per cui lo sforzo è ben maggiore di quello di avere un contrassegno "Regione Lazio", che pur tuttavia apprezziamo naturalmente.

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono.

Pongo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Articolo 15:

Capo III

Albo delle imprese artigiane

Art. 15

(Istituzione dell'albo delle imprese artigiane)

1. E' istituito, in ciascuna provincia, l'albo articolato in due sezioni:

- a) nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 7 comma 5 lettera d);
- b) nella seconda sono tenute ad iscriversi i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 8.

2. La Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio, industria, agricoltura

e artigianato anche per il collegamento con il registro delle imprese e la gestione dei flussi telematici.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli effetti dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di presentazione della comunicazione prevista all'articolo 16 e gli effetti dei provvedimenti di modificazione dell'iscrizione e di cancellazione dall'albo medesimo decorrono, rispettivamente, dalla data del verificarsi dell'evento modificativo, dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti previsti dagli articoli da 6, 7 e 8.

5. In caso di invalidità, morte, interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minori, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado o dai tutori dei figli minori. Per le attività previste all'articolo 7, comma 2, il coniuge, i parenti entro il secondo grado o il tutore dei figli minori possono avvalersi di un responsabile tecnico esterno all'impresa in possesso dei prescritti requisiti.

6. Le imprese, i consorzi e le società consortili non iscritti all'albo non possono contenere nella ditta, ragione sociale, denominazione sociale, insegna o marchio nessun riferimento all'artigianato.

7. In conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di organizzazione amministrativa è istituita, in ciascun ambito provinciale, la struttura regionale preposta alla gestione dell'albo di cui al comma 1, di seguito denominata struttura regionale.



E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani.
Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. "Istituzione dell'Albo delle imprese artigiane". Nell'ottica della semplificazione amministrativa, questo articolo prevede la soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato (le CPA), con l'attribuzione delle relative funzioni al personale regionale preposto alla gestione dell'Albo in ciascuna Provincia.

Tale previsione consentirà uno snellimento del procedimento che verrà iniziato e concluso dalla struttura regionale competente, essendo stato soppresso l'organo collegiale deputato. Tale intervento comporterà inoltre una rilevante riduzione dei costi relativamente ai compensi spettanti ai membri delle Commissioni provinciali e determinerà un ingente risparmio di spesa per il bilancio regionale - si valuta intorno ai 2 milioni di euro -, che rappresenta l'importo annuale attualmente versato dalla Regione alle Camere di Commercio laziali, deputate, ai sensi della normativa vigente, ad espletare, con personale incardinato nei ruoli camerali, i compiti amministrativi concernenti la tenuta e la gestione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

L'articolo 15 in questione prevede quindi l'istituzione dell'Albo delle imprese artigiane e contiene disposizioni per la sua tenuta.

L'impianto normativo mantiene l'articolazione dell'Albo delle imprese artigiane in due sezioni. Nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti che connotano da sempre le imprese artigiane (articolo 7) e nella seconda, invece, sono tenuti a iscriversi i Consorzi e le società consortili costituite tra imprese artigiane (articolo 8).

La novità prevista nella proposta di legge è che la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio anche per il collegamento con il registro delle imprese e la gestione dei flussi telematici.

PRESIDENTE. Ci sono interventi nella

discussione dell'articolo? No. Passiamo agli emendamenti.

Emendamento della Giunta D08/6.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani.
Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Grazie, Presidente. Al comma 1 dell'articolo 15 le parole "in ciascuna provincia" si propone di sostituirle con le seguenti: "nel territorio di ciascuna Provincia", in questo modo, si vuole precisare che il riferimento alla provincia non va inteso come ente, ma appunto come territorio in senso geografico.

PRESIDENTE. Ci sono interventi?

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Sì, sull'emendamento, grazie, Presidente.

In questo modo l'assessore penso ci abbia un po' confuso le idee, perchè tendenzialmente noi eravamo d'accordo con l'emendamento che segue, che immagino e spero il collega Storace non voglia ritirare...

PRESIDENTE. Verrà assorbito però sostanzialmente...

DENICOLO' (M5s). Sì, da quello dell'Assessore appunto.

Però a questo punto chiederei che cosa si intende per "nel territorio".

Mi scusi se io faccio delle domande chiarificatrici, però abbiamo bisogno anche di capire giustamente quello che stiamo votando. Siccome noi propendevamo - credo anche con alcuni colleghi del centrodestra - di non mantenere le Province come ente che faceva, che disponeva e quindi che organizzava un albo delle imprese artigiane, ora lei ci dice che ci saranno diversi albi sui diversi territori provinciali. Quindi non è più la Provincia come entità - che dovrebbe essere abolita peraltro - che amministra questi albi, come funziona? Cioè si apre un albo così? In un Comune qualsiasi di una delle cinque province?



PRESIDENTE. Ci sono altri interventi prima che l'assessore dia il suo chiarimento?

Se mi permette la collega Denicolò, io leggo questo comma dell'Assessore., anziché dire "presso la provincia di Roma", facciamo conto, "presso i centoventi Comuni del territorio della provincia di Roma"! E mi pare che si sia andati incontro...

(Interruzione del consigliere Simeone: "La domanda è: "Un albo solo?")

Questo lo dovrà dire l'Assessore infatti.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Il senso dell'emendamento - lo ripeto, e non so dirlo con altre parole - è quello di definire un riferimento territoriale, un riferimento geografico, non un riferimento istituzionale di un ente che poi gestisce queste cose. Questo è il senso, riferito a quel territorio, si applica su quel territorio, ma poi...

PRESIDENTE. Vi ricordo che siamo in dichiarazione di voto.

Ha chiesto di parlare il consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.

SBARDELLA (Misto). Signor Presidente, vorrei un chiarimento, l'albo è uno, lo tiene la Regione e lo suddivide geograficamente per Province? L'albo è comunque uno?

PRESIDENTE. E' quello della Regione, no?

Ha chiesto di parlare il consigliere Simeone. Ne ha facoltà.

SIMEONE (PdL-FI). Per comprendere meglio, l'albo è unico regionale. Suddiviso in?...

(Interruzione di vari consiglieri)

...territoriale, cosa? Confine provinciale?...

(Interruzione di vari consiglieri)

...va bene ma lo dobbiamo normare, lo dobbiamo scrivere, lo dobbiamo dire questo, non possiamo rimanere così...

PRESIDENTE. Assessore, basterebbe chiarire se è un albo regionale o meno, e poi prevale l'interpretazione insomma.

Consigliere Sbardella, vuole intervenire?

(Interruzione di un consigliere)

...ora vediamo che ci dice, intanto facciamo parlare la consigliera Denicolò che aveva chiesto la parola. Prego.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Probabilmente il nostro imbarazzo è dovuto a una formulazione di questo emendamento che non è esattamente corretta. Forse potrebbe essere semplicemente "per ciascuna Provincia", però poi non sappiamo come avviene questa suddivisione all'interno dell'Albo che giustamente, come dicono i colleghi, è unico, regionale. Cioè è diviso in quattro capitoli? E la Città Metropolitana dove sta, tra l'altro?

PRESIDENTE. Assessore, se vuole, possiamo accantonare l'articolo e andiamo avanti con gli altri. Veda un po'!

FABIANI, Assessore. Infatti, qui c'è forse da sostenere che l'albo regionale è unico - e questo va detto -, basterebbe secondo me, a questo punto anche questo, senza riferirlo a ciascuna Provincia, dicendo che l'Albo regionale è unico, viene articolato in due sezioni, poi è ovvio che l'Albo regionale ha dei riferimenti territoriali alla fine, no?

PRESIDENTE. Se si toglie direttamente "in ciascuna Provincia" e si fa "è istituito l'Albo articolato in due sezioni..."

FABIANI, Assessore. L'Albo regionale...

PRESIDENTE. E' una legge regionale questa, quindi!

Allora, se l'Aula concorda con il parere



dell'Assessore, in pratica la frase diventa: "E' istituito l'Albo regionale, articolato in due sezioni", è riformulato così.

Ci sono osservazioni? No...

(Interruzione di un consigliere)

... "E' istituito l'albo regionale e articolato in due sezioni". Ovviamente è riferito all'istituzione dell'Albo delle imprese artigiane che sta nel titolo, nella rubrica.

Ha chiesto di parlare il consigliere Simeone. Ne ha facoltà.

Prego, Simeone, coraggio! Noi la ammiriamo!

SIMEONE (PdL-FI). E' riformulato...

PRESIDENTE. Collega Simeone, non vorrei interrompere la vostra discussione, però c'è l'Aula che attende la sua parola, se ci dice cosa vuol fare, perché così! Prego.

SIMEONE (PdL-FI). Non riesco a comprendere bene il senso di questa cosa, perché quando è istituito in ciascuna Provincia, togliamo "ciascuna Provincia", e quindi "è istituito nella Regione Lazio un Albo regionale, articolato in due sezioni", l'artigiano per iscriversi dove presenta la domanda, in Regione?

PRESIDENTE. Scusate, credo che ci voglia qualche minuto di sospensione così parlate un secondo fra di voi. Riprendiamo alle 17.

La seduta è sospesa.

(La seduta è sospesa alle ore 16,50 e riprende alle ore 16,53)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
STORACE

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Accantoniamo l'articolo 15 e passiamo all'articolo 16. Se prendiamo posto diamo all'assessore la possibilità di illustrare l'articolo che tratta i procedimenti di iscrizione.

Articolo 16:

Art 16

(Procedimento di iscrizione)

1. Ai fini dell'avvio dell'attività artigiana il legale rappresentante dell'impresa presenta, per via telematica, anche tramite le Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione nonché l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese, eseguiti gli adempimenti di competenza, trasmette immediatamente la comunicazione alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 7 ai fini della verifica dei requisiti dichiarati di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. La struttura regionale procede alla verifica delle dichiarazioni contenute nella comunicazione e, qualora riscontri la carenza o la difformità dei requisiti dichiarati, ne dà avviso agli interessati mediante posta elettronica certificata assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per conformarsi alla normativa



vigente e produrre eventuali osservazioni e documentazione integrativa.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la struttura regionale adotta gli eventuali provvedimenti di modifica dell'iscrizione o di cancellazione dandone comunicazione agli interessati nelle forme previste dalla legge. Il termine è interrotto dalla data di invio dell'avviso di cui al comma 3 ed inizia a decorrere, nuovamente, dalla data di presentazione delle osservazioni da parte dell'istante o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Procedimento d'iscrizione. La presente proposta di legge, agli articoli 16, 17 e 19, contiene anche il recepimento delle novità legislative nazionali in materia di semplificazione amministrativa. Scopo dell'intervento è altresì la semplificazione delle procedure con la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

La legge all'articolo 16 quindi prevede l'adeguamento dei procedimenti di iscrizione agli albi provinciali delle imprese artigiane alla comunicazione unica, l'adeguamento alla comunicazione unica. La nuova norma consentirà una riduzione degli oneri amministrativi per l'imprenditore artigiano che con una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tramite la procedura telematica otterrà l'iscrizione immediata all'Albo delle imprese artigiane contestualmente all'avvio dell'attività e assolverà agli obblighi normativamente previsti nei confronti di Inps, Inail, Agenzia delle Entrate.

Analoga semplificazione concernerà la modifica dell'iscrizione nell'ipotesi di mutamenti nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, nonché la cancellazione per perdita dei requisiti o per cessazione

dell'attività.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà.

ABBRUZZESE (PdL-FI). Guardate che l'approvazione di questo articolo blocca di fatto le osservazioni sull'articolo 15, perché al terzo comma si dice: "La struttura regionale procede alla verifica delle dichiarazioni contenute nella comunicazione di iscrizione o di cancellazione"! Colleghi, stiamo discutendo di un qualcosa di serio e importante, significa che un'impresa del Comune di Terelle, che dista 170 chilometri da Roma, dovrà fare richiesta alla Regione, molto probabilmente mancheranno i documenti o c'è qualche problema e questo imprenditore inizia il viaggio della speranza!

Cioè qui stiamo complicando, con questi due articoli, la vita dalle nostre imprese, da un lato diciamo che dobbiamo semplificare, che dobbiamo aiutare le imprese e poi, di fatto, ci comportiamo come dicevo all'inizio, cioè che la pubblica amministrazione nasce forse per creare problemi alle nostre imprese.

Quindi, Assessore, io propongo anche al Presidente di sospendere la seduta e di lavorare su questi due o tre articoli che in qualche modo danneggiano, credetemi, l'impresa. Magari voi a Roma non avete questo problema, ma nelle Province questo problema è molto sentito e creeremmo difficoltà serie ai nostri imprenditori. Grazie.

PRESIDENTE. Il tema poi si riproporrebbe anche per gli articoli 17 e 18, perché ci sono dei richiami al 15. Se l'Assessore concorda noi ricominceremmo dal 19, poi durante la settimana vi vedete e decidete cosa bisogna fare. Riprendiamo dall'articolo 19.

Articolo 19:

Art. 19

(Aggiornamento dell'albo)

1. La Regione, al fine di verificare la permanenza in capo alle imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane dei



requisiti previsti dagli articoli 6, 7 e 8, provvede, ogni tre anni, all'aggiornamento dell'albo stesso, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Forse pure questo va accantonato.

PRESIDENTE. Questo non fa riferimento all'articolo 15!

FABIANI, Assessore. No, no, certo, la Regione, al fine di verificare la permanenza in capo alle imprese artigiane iscritte all'albo dei requisiti previsti agli articoli 6, 7 e 8, provvede ogni tre anni all'aggiornamento dell'albo stesso secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22.

PRESIDENTE. Ci sono interventi in discussione generale? No.

C'è un emendamento dei consiglieri Gramazio, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone a pagina 150. E' mantenuto? Parere dell'assessore?

FABIANI, Assessore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Immagino che non ci siano interventi. Pongo in votazione l'emendamento con il parere favorevole dell'assessore. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Non ci sono dichiarazioni di voto.

Pongo in votazione l'articolo 19 così come emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Articolo 20:

*Art. 20
(Ricorsi)*

1. Contro i provvedimenti adottati dalla struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 7 in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, è ammesso ricorso amministrativo alla commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22 .

2. Il ricorso di cui al comma 1 è proposto dall'interessato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

4. La struttura regionale ottempera alle decisioni della commissione regionale per l'artigianato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

5. Contro i provvedimenti adottati dalla commissione regionale per l'artigianato sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa statale.

6. La commissione regionale per l'artigianato è rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocatura regionale.

L'articolo 20 non reca emendamenti.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà.

ABBRUZZESE (PdL-FI). Insisto, Presidente, noi, secondo me, dobbiamo sospendere i lavori perché anche l'articolo 20 fa riferimento e si aggancia ai ricorsi che



devono essere presentati presso la Regione, non è possibile, non è possibile!

Quindi siccome, Assessore, le chiedo una gentilezza, c'è la disponibilità ad approvare questa legge con grande velocità, la velocità però non deve farci commettere "papocchi"! E siccome credo che potrebbe venir fuori un pasticcio, non vorremmo intestarci questo pasticcio nonostante ci sia, diciamo, la convergenza generale su questo testo.

PRESIDENTE. Allora, adesso vediamo se riusciamo ad andare incontro all'esigenza esposta. Sentiremo anche l'assessore, non so se il Presidente della Commissione per risolvere queste questioni vuole convocare *ad horas* la seduta di Commissione, così le risolvete lì, forse istituzionalmente è la cosa più corretta.

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Sono assolutamente d'accordo con il collega Abbruzzese che ha usato dei toni molto pacati. Io direi veramente che stiamo sconfinando nella farsa! Perché avevamo detto che intendevamo dare tutta la nostra attenzione a questo comparto, non mi pare che ciò stia accadendo, né da parte dei colleghi di maggioranza, che vedo distratti, comunque costantemente presi da altre cose, né tantomeno dai vari passaggi che non ci consentono di discutere serenamente di fare la progressione giusta di un articolato che sebbene è stato condiviso da tutti, comunque consta di più di cinquanta articoli. Quindi mi sembra anche un testo piuttosto complesso, nel suo numero di articoli se non altro. E direi che assolutamente non è proponibile convocare una Commissione VIII in questo momento, per cui direi di sospendere la seduta, assolutamente, sulla discussione della proposta di legge n. 172.

PRESIDENTE. Non dicevo di convocarla in questo momento, la Commissione, convocarla nei tempi che darà il Presidente, se riterrà di farlo - ora le do la parola, Ciarla

-, tenete presente che queste questioni se non le risolvete in Commissione è difficile affrontarle in Aula!

Ha chiesto di parlare il consigliere Ciarla. Ne ha facoltà.

CIARLA (Pd). Sicuramente penso sia una buona soluzione quella di convocare la Commissione, poiché tanto discutiamo, sono cinque articoli, ma il punto su cui dobbiamo ragionare è sempre lo stesso, cioè diventa un problema ricorrente in quegli articoli. Gli articoli sono cinque, ma la discussione è unica, quindi assolutamente va benissimo riconvocare la Commissione su questo punto.

Non so, sto provando a fare un controllo veloce, se noi potremo comunque andare avanti su altri articoli che non sono attinenti a quel problema specifico che ricorre agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, per fare questo servirebbero cinque minuti di sospensione, cioè per renderci conto se quel problema che abbiamo, su cui dobbiamo convocare la Commissione, ricorre solo in quei cinque articoli o anche negli altri.

Chiederei quindi se possiamo sospendere cinque minuti.

PRESIDENTE. Ragionate su varie ipotesi, però, così almeno l'Aula sa su cosa si ragiona: a) rinvio del provvedimento alla Commissione; b) la Commissione si riunisce per valutare i propri emendamenti da inserire nel testo, comunque non so se ce la fate per mercoledì ad essere pronti. Io l'Aula, ai fini della vostra decisione, e poi ci comunicate, la manteniamo convocata per mercoledì, poi se c'è un accordo, un'intesa o si va avanti sulla soluzione individuata in Commissione, mercoledì si ricomincia dal punto, altrimenti, si comincia dai punti successivi accantonando il testo. Quindi sta a tutti la volontà di risolvere i problemi.

Decidete un attimo tra di voi e alle 17,10 riprendiamo la seduta.

(La seduta è sospesa alle ore 17,03 e riprende alle ore 17,47)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEODORI

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Torniamo all'articolo 15. Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, *Assessore*. Signor Presidente, sulla base delle indicazioni che sono venute dall'Aula, rispetto a una serie di incongruenze, la proposta di emendamento sarebbe questa, per l'articolo 15, comma 1, reciterebbe: "E' istituito l'Albo regionale delle imprese artigiane, articolato su base territoriale, provinciale e metropolitana, in due sezioni".

Di conseguenza, il comma 7, dell'articolo 15, reciterebbe in questo modo: "Fatto salvo il ricorso agli accordi, di cui al comma 2 - permettetevi di ricordarvi che il comma 2 dice che la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, anche per il collegamento con il registro delle imprese e la gestione dei flussi telematici -, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di organizzazione amministrativa, l'albo di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale, istituito a livelli territoriali provinciali e metropolitani, di seguito denominata struttura competente".

Questo poi agirebbe a cascata nella correzione "struttura regionale" in "struttura competente", che chiederemo al coordinamento formale di mettere in atto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.

SBARDELLA (*Misto*). Signor Presidente, soltanto un chiarimento. Una legge che avrebbe teso a centralizzare l'accesso delle domande per via telematica, e perciò ad avere dei risparmi, così come annunciato come proposta di Giunta - perché ricordiamoci che questa è una cosa proposta dalla Giunta - probabilmente con questa inversione, che ritengo legittima, giusta e sacrosanta, cioè di mantenere l'articolazione a livello

provinciale, il problema è che i costi salgono!

Cioè parlare del convenzionamento con le Camere di commercio non viene fatto gratuitamente, perciò...

(Interruzione di un consigliere)

...centralizzare l'accesso telematico delle domande, e perciò la gestione tramite la struttura regionale, ha un costo, se noi manteniamo il sacrosanto collegamento con le Camere di Commercio che lo possono gestire a livello territoriale, ha un altro costo.

Allora probabilmente avremmo bisogno di sapere se questa cosa necessita di un passaggio in Commissione bilancio per verificare la necessaria copertura. Io ritengo di sì, perché una legge che costa, solo per questa cosa, 2 milioni in più o 2 milioni in meno, penso che, per quanto la ritenga giusta, debba avere un passaggio per una copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà.

ABBRUZZESE (*PdL-FI*). Signor Presidente, il collega Sbardella pone un quesito giusto, però vorrei ricordare a tutti che ad oggi il mantenimento dell'Albo è già a cura della Camera di Commercio, quindi i costi sono già codificati per quanto riguarda la gestione del registro delle imprese... No, sto portando un contributo costruttivo visto che abbiamo lavorato per migliorare questo testo, è giusto mantenere sempre lo stesso atteggiamento, almeno per quanto mi riguarda.

L'inserimento e la modifica nel comma 7 pone la Regione al centro, cioè presso gli uffici provinciali della Regione è istituito l'Albo, fermo restando che la Regione può stipulare accordi che già esistono con le Camere di Commercio.

Quindi questa legge, così com'è stata scritta, soprattutto questo emendamento, va nella direzione di risparmio, ma va soprattutto nella direzione giusta per il collegamento delle imprese al territorio per evitare la centralizzazione delle iscrizioni e



delle cancellazioni e della gestione a livello regionale.

Quindi noi abbiamo sollevato in Aula, ripeto, noi dell'opposizione abbiamo sollevato in Aula questo problema, un problema che è stato recepito anche con grande velocità, perché poi ci siamo resi conto che stavamo facendo una legge sbagliata, stavano dando un servizio sbagliato alle nostre imprese, cosa che a me interessa in modo particolare, ma nello stesso tempo abbiamo ribadito con forza la *spending review* anche in questo articolo. Cioè noi diciamo e affermiamo: "Premesso che oggi abbiamo le convenzioni con le Camere di commercio del Lazio che ci costano 10 milioni di euro - tanto per essere molto chiari -, noi diamo la possibilità, inseriamo in questa legge la possibilità di sottoscrivere un protocollo d'intesa con le Camere di commercio, fermo restando che abbiamo l'autonomia per poter gestire quest'Albo"!

Cioè, l'incontro con le Camere di commercio diventa ovviamente un incontro con un peso diverso, con una posizione di vantaggio rispetto ad una trattativa che ci vedrebbe soccombenti se noi non inserissimo nel comma 7: "è istituito presso le sezioni decentrate degli uffici regionali".

E' questa un po' la filosofia, l'impostazione e la *ratio* di questa norma, e in modo particolare il contributo che io, il collega Ciarla e la capogruppo del Movimento cinque stelle abbiamo dato all'Assessore per trovare una sintesi e un'intesa su questo tema.

Pertanto ribadiamo il nostro voto favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Io voglio ringraziare il consigliere Abbruzzese delle considerazioni svolte che condivido pienamente, e sono il segno, appunto, che su questa norma stiamo lavorando di concerto nell'interesse di una componente importante della società e

dell'economia del Lazio, l'artigianato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Anche per rettificare quanto detto dal collega Abbruzzese, io non sono più la capogruppo. Comunque per dichiarare il nostro voto favorevole a questo emendamento, e volevo aggiungere un paio di parole sull'impegno che ha già citato il mio collega riguardo la *spending review*. Di fatto, con l'articolo 16, che è quello che segue, è ben sottolineato che l'iscrizione all'Albo avviene naturalmente per via telematica.

Gli articoli che seguono però parlano anche di richieste di modifica, di cancellazione, eccetera, per cui probabilmente esiste sempre la necessità di avere un minimo di rapporto con il pubblico che consenta anche agli artigiani di relazionarsi in maniera diretta o semi diretta con la struttura regionale.

Tengo a dire che nella rielaborazione dell'Assessore, per quanto riguarda il comma 7, è di fatto inserito che per l'organizzazione locale in sede dei vari decentramenti della Regione, quindi presso le strutture regionali che si trovano all'interno delle varie Province e della Città metropolitana di Roma, non vi sono delle strutture aggiuntive, ma si utilizzeranno le strutture regionali già esistenti, e questo consentirà comunque di avere un rapporto con il territorio per quanto riguarda appunto anche il settore dell'artigianato.

Quindi, voto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi...

Prego, non era iscritto a parlare...

Ha chiesto di parlare il consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.

SBARDELLA (Misto). E' ovvio che mi ha convinto la cosa, e sono assolutamente a favore della dislocazione territoriale nel rapporto con l'utenza, perché questo riguarda tanti, cioè la *spending review* va bene, ma se ci allontaniamo dai cittadini è abbastanza



complicato. Abbiamo visto come ha funzionato l'iscrizione nella piattaforma di tutti gli operatori sanitari che dall'ultimo confine della Regione, per risolvere un problema sull'adesione alla piattaforma Lait, si devono ovviamente fare chilometri. Perciò su questo sono dell'idea che i soldi a volte debbono comunque essere spesi per fornire un servizio al cittadino.

Non mi deve rispondere oggi, però magari, nella prossima seduta, se è possibile sapere quanto costa la convenzione con le Camere di commercio, che penso che non riguardi solo questo, però per tenerci informati del servizio che comunque noi in qualche modo, penso, con questa convenzione forniamo ai cittadini, quanto costa la convenzione con l'Unione delle Camere di commercio della nostra Regione.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione dell'emendamento D08/6 con la riformulazione definita nell'apposita Commissione, presentata dall'assessore Fabiani, che recita: "E' istituito l'albo regionale delle imprese artigiane articolato su base territoriale, provinciale e metropolitana, in due sezioni".

Pongo in votazione l'emendamento D08/6 così come riformulato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Gli emendamenti alle pagine 131 e 132 del consigliere Storace decadono.

Passiamo all'emendamento a pagina 133 delle consigliere Denicolò e Blasi.

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Sì, per chiedere perché l'emendamento a pagina 132 è decaduto.

PRESIDENTE. Per assenza del proponente, consigliera. E' decaduto.

Passiamo all'emendamento a pagina 133, consigliera Denicolò.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Questo emendamento l'avevamo già presentato in sede di Commissione ed era stato rigettato anche su stimolo dell'Assessore.

A noi sembrava un po' esagerato, un po' esasperato il fatto che in nessuna tipologia riferita ad aziende non contenute nell'albo si potesse usare nessuna terminologia riferita all'artigianato o ad artigiani. Immaginavo, non so, dei prodotti artigiani che magari portavano questa dicitura, come potesse essere vietato questo di essere esposto su una qualsiasi etichetta, a meno che l'azienda non sia inserita nell'albo? Mi sembrava un po' limitativo, però mi attengo naturalmente a quella che è l'opinione dell'Assessore.

PRESIDENTE. Parere della Giunta?

FABIANI, Assessore. Il parere rimane contrario, come avevamo detto in Commissione, perché quell'emendamento diventa lesivo, a nostro avviso, della concorrenza, in quanto verrebbe meno la tutela e potrebbe ingenerare dubbi nei confronti anche dei terzi, insomma, una cosa di questo tipo.

PRESIDENTE. Se non ci altri sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto.

Pongo in votazione l'emendamento a pagina 133, con il parere contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio non approva)

L'emendamento a pagina 134 del consigliere Storace decade.

Passiamo, a questo punto, all'emendamento D11/1, presentato dalla Giunta e definito nell'apposita Commissione, se non vado errato, che vi leggo: il comma 7 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo il ricorso agli accordi di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di organizzazione



amministrativa, l'albo di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale istituita a livello territoriale, provinciale e metropolitano, di seguito denominata "struttura competente"

Se non ci sono interventi su questo emendamento, io passerei subito alla votazione. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Per il coordinamento formale, si chiede di adeguare negli articoli successivi la denominazione della struttura in questione cambiando la denominazione da "struttura regionale" in "struttura competente", così come riportato nell'emendamento appena approvato, in modo da avere un testo coordinato. Questo ai fini del coordinamento formale del testo stesso.

A questo punto, passiamo alla votazione dell'articolo 15, così come emendato. Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'articolo 15. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Torniamo all'articolo 16. Procediamo all'illustrazione generale dell'articolo e poi ai due emendamenti presentati.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. L'articolo 16 riguarda il procedimento di iscrizione. La presente proposta di legge, agli articoli 16, 17 e 19, come vedrete, contiene anche il recepimento delle novità legislative nazionali in materia di semplificazione amministrativa. Scopo dell'intervento è altresì la semplificazione delle procedure con la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

La legge, all'articolo 16, prevede l'adeguamento dei processi di iscrizione agli albi provinciali delle imprese artigiane e alla comunicazione unica. La nuova norma consentirà una riduzione degli oneri

amministrativi per l'imprenditore artigiano che, con una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, tramite la procedura telematica, otterrà l'iscrizione immediata all'Albo delle imprese artigiane contestualmente all'avvio dell'attività e assolverà gli obblighi normativamente previsti nei confronti di Inps, Inail e Agenzia delle entrate.

Analoga semplificazione concernerà la modifica dell'iscrizione, nell'ipotesi di mutamenti nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, nonché la cancellazione per perdita dei requisiti o per cessazione di attività.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà.

ABBRUZZESE (PdL-FI). Grazie, Presidente. Solo per ricordare che anche l'emendamento che è stato approvato prima, un emendamento proposto dall'Assessore al comma 7 dell'articolo 14, impatta anche sull'articolo 16, in modo particolare al comma 2, al comma 3 e al comma 4.

Assessore, è chiaro che noi stiamo dando un contributo serio per la costruzione di questa proposta di legge, stiamo dando un contributo perché crediamo nel valore della pubblica amministrazione e crediamo nelle nostre imprese e soprattutto in questo comparto, un comparto che sta soffrendo più dell'edilizia, un comparto che non riesce a trovare più uno sbocco commerciale nella nostra Regione, in modo particolare nel nostro Paese.

E' chiaro che molte responsabilità sono da attribuire anche alle imprese, perché non si innovano, perché non sperimentano l'internalizzazione dei nostri mercati, perché non si formano adeguatamente, però noi dobbiamo fare la nostra parte, me siccome abbiamo deciso di avvicinare la Regione ai nostri territori e alle nostre province, proprio per dare il supporto necessario di grande collaborazione e di grande interazione con le nostre imprese, io vorrei, ecco, raccomandarmi in modo particolare a lei,



Assessore, nel momento in cui verrà elaborato il Regolamento, e dopo aver fatto le scelte ovviamente di allocazione della gestione degli albi, di lavorare molto sulla formazione del nostro personale.

Perché se è vero che istituiremo presso le strutture provinciali di riferimento - ed è una grande novità - della Regione Lazio l'albo provinciale, che poi rientra nel contesto regionale, dobbiamo formare per tempo le persone per potersi confrontare con la burocrazia nel mondo delle imprese, e mi riferisco soprattutto alle nuove iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni.

Quindi, bene questa collaborazione, ma nello stesso tempo grande attenzione per governare questo processo, altrimenti rischieremmo veramente di fare un danno serio, incalcolabile alle nostre imprese, che già durante l'anno perdono un punto percentuale di Pil per girare presso gli uffici del nostro Paese!

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.

Emendamento a pagina 137 dei consiglieri Gramazio, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone.

Parere dell'assessore?

FABIANI, Assessore. Signor Presidente, il parere è contrario perché...

PRESIDENTE. Assessore, l'emendamento è ritirato.

L'emendamento a pagina 138 del consigliere Storace decade.

Gli emendamenti da pagina 139 a 141 del consigliere Storace sono preclusi.

Passiamo a questo punto alla votazione dell'articolo 16 senza emendamenti.

Lo pongio in votazione.

(Il Consiglio approva)

Articolo 17:

Art 17
(Procedimento di modificazione e
cancellazione)

1, Il legale rappresentante dell'impresa, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, denuncia, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, ogni modificazione nello stato di fiotto o di diritto dell'impresa, nonché la cessazione dell'attività.

2. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 7 ai fini della relativa istruttoria.

3. La struttura regionale procede alla verifica delle dichiarazioni contenute nella comunicazione e adotta i conseguenti provvedimenti nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

4. Nei casi in cui l'attività istruttoria richieda di dare avviso agli interessati di carenze riscontrate dall'ufficio, si applica l'interruzione dei termini di cui all'articolo 16, comma 4.

5. I provvedimenti di modificazione e cancellazione hanno effetto a decorrere dalla data dell'evento accertata dalla struttura regionale e sono comunicati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la modificazione o la cancellazione denunciata operano di diritto a decorrere dalla data dell'evento indicato nella comunicazione di cui al comma 1.

Lo diamo per illustrato.

E' aperta la discussione generale. Non ci sono consiglieri che chiedono di parlare.

L'emendamento a pagina 144 del consigliere Storace decade.

Pongo in votazione l'articolo 17.

(Il Consiglio approva)

Articolo 18:

Art.18

*(Provvedimenti d'ufficio)*

1. Qualsiasi ente avente titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo che, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, riscontri l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 in capo ad imprese non iscritte all'albo di cui all'articolo 15, ovvero la modificazione o la perdita dei requisiti medesimi in capo ad imprese iscritte, ne dà segnalazione alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comma 7 anche ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 21.

2. La struttura regionale, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, adotta, entro sessanta giorni, gli eventuali provvedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati nelle forme previste dalla legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la struttura regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza delle circostanze di cui al comma 1.

Lo diamo per illustrato.

E' aperta la discussione generale. Se non ci sono interventi, passiamo direttamente alla votazione dell'articolo 18.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

L'articolo 19 già era stato approvato.

Articolo 20, anche questo lo diamo per illustrato. Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Pongo in votazione l'articolo 20. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Articolo 21:

Art. 21

(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dal presente titolo sono inflitte le seguenti sanzioni:

a) per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1 da 300 a 3.000 euro;

b) per omessa presentazione della denuncia di modificazione di cui all'articolo 17, comma 1 da 100 a 1.000 euro;

c) per omessa presentazione della denuncia di cessazione di cui all'articolo 17, comma 1 da 200 a 2.000 euro;

d) per presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1 in data successiva all'avvio dell'attività da 100 a 250 euro. Se il ritardo è superiore ai sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera a);

e) per presentazione oltre i termini della denuncia di modificazione di cui all'articolo 17, comma 1 da 25 a 75 euro. Se il ritardo è superiore ai sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera b);

f) per presentazione oltre i termini della denuncia di cessazione dell'attività di cui all'articolo 17, comma 1 da 50 a 150 euro. Se il ritardo è superiore ai sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera c);

g) per violazione del divieto di cui agli articoli 14, comma 3 e 15, comma 6 da 500 a 3.000 euro.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'importo della sanzione è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data dell'avvio dell'attività, dell'evento modificativo o di cessazione della stessa e l'epoca dell'accertamento.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) l'importo della sanzione è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data di avvio dell'attività, dell'evento modificativo o di cessazione della stessa e la data di presentazione della domanda.

4. La struttura regionale di cui all'articolo



15, comma 7 provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1.

5. Gli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche sono adottati dal comune in cui ha sede legale l'impresa in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981 nonché le disposizioni di cui alla l.r. 30/1994.

(Interruzione della consigliera Denicolò: "Sull'ordine dei lavori")

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Noi chiederemmo un minimo di presentazione da parte dell'assessore.

PRESIDENTE. Questo lo avremmo fatto presentare sul 21, che è abbastanza complesso, sulle sanzioni, quindi stavo dando la parola all'assessore per la presentazione.

DENICOLO' (M5s). La ringrazio.

PRESIDENTE. Grazie a lei. E' aperta la discussione generale. Passiamo alla presentazione dell'articolo 21.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. L'articolo 21 prevede l'applicazione di una serie di sanzioni ai trasgressori delle disposizioni previste dalla legge. La struttura regionale competente, di cui all'articolo 15, di cui abbiamo parlato, comma 7, provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni. Qui ci si riferisce al comma 1. Gli eventuali

provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale e successive modifiche", sono adottate dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 nonché le disposizioni di cui alla l.r. 30/1994.

PRESIDENTE. Non ci sono interventi sull'articolo 21.

Passiamo all'emendamento, distribuzione 10/4..., scusate, è stato ritirato.

L'emendamento a pagina 155 del consigliere Storace decade.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 21. Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Articolo 22:

Titolo III

Rappresentanza e tutela dell'artigianato

Capo I

Commissione regionale per l'artigianato

Art 22

(Commissione regionale per l'artigianato. Composizione)

1. La commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata commissione, è un organo amministrativo regionale di rappresentanza e tutela dell'artigianato.

2. La commissione è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di artigianato, è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) un esperto in materie giuridiche designato dal Presidente della Regione;
- b) un rappresentante dell'Istituto



nazionale della previdenza sociale designato secondo accordi con la Regione;

c) un rappresentante designato da Unioncamere;

d) cinque esperti in materia di artigianato, economia e finanza, normativa fiscale e del lavoro, designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

3. Le designazioni degli esperti di cui al comma 2, lettera d) da parte delle associazioni sono comunicate alla direzione regionale competente in materia di artigianato entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede comunque alla nomina e costituisce la commissione, previa verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei relativi componenti.

4. La commissione elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

5. I componenti della commissione decadono in caso di perdita della rappresentatività, di mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive nonché in caso di violazione del divieto di cui al comma 3. Alla sostituzione dei componenti si provvede con decreto del Presidente della Regione secondo le modalità previste per la nomina.

6. Ai componenti non spettano compensi bensì unicamente rimborsi spese documentati.

7. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

8. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione e di quattro componenti in seconda convocazione. E' necessaria in ogni caso, la presenza di almeno due tra i

componenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c).

9. La Giunta regionale vigila sul funzionamento della commissione e in caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità provvede, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di artigianato, previa diffida ad adempiere, a nominare un commissario *ad acta*, che resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'assessore Fabiani. Ne ha facoltà.

FABIANI, Assessore. Questo articolo riguarda la composizione della Commissione regionale per l'artigianato. L'articolo prevede una rimodulazione della composizione della Commissione regionale per l'artigianato che è l'organo amministrativo regionale di rappresentanza e tutela dell'attività artigianale. Ridefinisce il ruolo della Commissione regionale per l'artigianato implementandone le funzioni, riducendo il numero dei componenti da tredici a otto e prevedendo la partecipazione gratuita ad esclusione dei rimborsi spese debitamente documentati.

La Giunta regionale vigila sul funzionamento della Commissione e in caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità provvede, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di artigianato, previa diffida, ad adempiere alla nomina di un commissario *ad acta* che resti in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

PRESIDENTE. Grazie, assessore. Non ci sono interventi sull'articolo 22.

L'Emendamento a pagina 158 del consigliere Storace decade.

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente.



Amerei sentire il parere dell'assessore.

PRESIDENTE. Parere dell'assessore?

FABIANI, Assessore. Il parere è contrario perché ci sembra che "trenta giorni" rappresentino un termine un po' esiguo per concludere il procedimento di costituzione della Commissione provinciale, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, quindi mi sembra un po' frettolosa la cosa!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Volevo chiederle, Assessore, se le sembra opportuno comunque fissare un termine, oppure no.

FABIANI, Assessore. Si può fare tre mesi, novanta giorni. Io capisco, piacerebbe a tutti fare presto, presto, ma bisogna scrivere all'associazione, aspettare la risposta, verificare tante cose, eccetera. Si rischia di non rispettarlo, capito?

PRESIDENTE. Viene ritirato l'emendamento a pagina 158.

Emendamento a pagina 159 del consigliere Storace.

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Lo vorremmo fare nostro e sentire il parere dell'assessore.

FABIANI, Assessore. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento a pagina 159. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

Gli emendamenti a pagine 160 e 161 del consigliere Storace decadono.

Emendamento a pagina 162 dei consiglieri Gramazio, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi,

Simeone...

(Interruzione del consigliere Abbruzzese: "Parere dell'assessore?")

...parere dell'assessore?

FABIANI, Assessore. Sull'emendamento a pagina 162 il parere è contrario perché...

PRESIDENTE. Viene ritirato, Assessore, grazie, con il parere contrario.

Emendamento a pagina 163 del consigliere Storace.

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Lo facciamo nostro e sentiamo il parere dell'assessore.

PRESIDENTE. Parere dell'assessore?

FABIANI, Assessore. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento a pagina 163, con il parere favorevole dell'assessore. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

L'emendamento a pagina 164 del consigliere Storace decade.

Pongo in votazione, a questo punto l'articolo 22, così come emendato.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare la consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.

DENICOLO' (M5s). Grazie, Presidente. Volevamo semplicemente far notare, e ringraziare per questo i componenti della Commissione ed anche naturalmente l'Assessore, che il comma 6, che originariamente recitava: "Ai componenti spettano compensi onnicomprensivi", è stato modificato in: "Ai componenti non spettano compensi, bensì unicamente rimborsi spese



documentate”, penso che questo sia un grosso passo avanti verso la *spending review*.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

C'è una richiesta di aggiornamento della seduta odierna, quindi la seduta è sospesa e aggiornata a mercoledì 4 febbraio, alle ore 11,00.

La seduta è sospesa.

La seduta è sospesa alle ore 18,20

*Servizio Giuridico Istituzionale
Direttore Avv. Costantino Vespasiano*

*Resocontazione
Responsabile Stefano Mostarda*

*Resocontisti
Gabriella Mostarda, Cedat85*

*Revisore
Stefano Mostarda*